



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ISPETTORATO GENERALE

Ufficio Studi

Via Silvestri 243 – 00164 ROMA Tel n.(06)66598/ 314/ 316/ 317/ 319 Fax n.(06)66598265/ 264

Protocollo n. 3256

Roma, 17.5.06

A signori
Magistrati, Dirigenti, Funzionari Ispettori
ed Ufficiali Giudiziari collaboratori nel
servizio ispettivo

Loro Sedi

Oggetto: computo delle distanze per il calcolo dell'indennità di trasferta.-

Trasmetto copia della risposta data all'Ufficiale Giudiziario signor Antonio IAQUINTA, relativamente all'oggetto, in considerazione dell'interesse che l'argomento in questione può costituire.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE
(Arcibaldo Miller)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ISPETTORATO GENERALE

Reparto I - Ufficio Studi e Documentazione

Via Silvestri 243 - 00164 ROMA Tel n.(06)66598/ 314/ 316/ 317/ 319 Fax n.(06)66598265/ 264

Protocollo n.

3256

Roma,

12/05/07

**Al Signor Antonio IAQUINTA
Ufficiale Giudiziario
presso il Tribunale di Crotone
Sezione distaccata di**

STRONGOLI

Oggetto: computo delle distanze per il calcolo dell'indennità di trasferta. -

Con riferimento al quesito inviato dalla S.V. e pervenuto il 2 maggio 2007, va innanzitutto considerato che l'argomento è trattato dagli articoli 21 e 28 del testo unico sulle spese di giustizia (DPR n.115 del 2002).

Infatti, l'articolo 21 sancisce un principio di carattere generale, secondo cui il calcolo delle distanze, al fine della corresponsione dell'indennità di trasferta, va effettuato considerando il percorso più breve tra la sede dell'ufficiale giudiziario ed il luogo dove l'atto deve essere eseguito, mentre l'articolo 28 stabilisce la quantità delle indennità di trasferta calcolabili per ciascun intervento.

Indennità: (art. 28, prima parte) che sarà una sola, quando si tratti della notifica di una pluralità di atti, richiesta da un'unica parte ed eseguita nello stesso luogo, con un medesimo viaggio; (art. 28, seconda parte) che andrà, invece, rapportata al numero degli atti notificati, quando questi riguardino parti diverse, oppure quando vengano compiuti in comuni diversi o, se compiuti nello stesso

Comune, quando la distanza tra un luogo e l'altro dove eseguire la notifica ecceda la distanza di cinquecento metri.

Tuttavia, nell'ipotesi di compimento di un solo atto che preveda molteplici adempimenti, come quando (oggetto specifico del quesito) lo stesso atto sia diretto a più persone, bisogna tener conto della nota ministeriale n. 5/3142/21 del 1994, proveniente dalla Direzione Generale degli Affari Civili – uff.V° – e, quindi, all'ufficiale giudiziario spetta una sola indennità di trasferta, corrispondente, però, agli effettivi chilometri percorsi. In effetti, detta nota, interpretando l'articolo 135 del DPR n. 1229 dell'anno 1959, esclude la possibilità di computare più trasferte, poiché questa *“si riferisce esclusivamente a più atti e non al compimento di un singolo atto”*, ma, riconoscendo comunque il compimento di un'attività aggiuntiva, stabilisce che la stessa va ricompensata, *“sommando però alla percorrenza chilometrica dell'atto primario l'ulteriore percorso aggiuntivo e non duplicando arbitrariamente l'atto iniziale”*.

Siffatta interpretazione trova conferma pure nella nota 21 maggio 1999, n.5/441/03-1/ML -Uff.V°- dove viene affermato che all'ufficiale giudiziario spetta la trasferta relativa alla fascia chilometrica corrispondente alla *“... sommatoria degli effettivi chilometri percorsi ...”*.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE

(Arcibaldo Miller)


